



## Presidente

Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico centro settentrionale  
All'Ufficio Legale e Affari Giuridici  
[... OMISSIS ...]  
Responsabile unico del procedimento

PEC: [... OMISSIS ...]

## Fasc. Anac n. 916/2023

### Oggetto

Appalto integrato per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione di una "Stazione di Cold Ironing del Porto di Ravenna a servizio del Terminal Crociere di Porto Corsini" sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica - CIG: 950797987A - CUP: C61B21005250005 - Importo a base gara: € 33.220.224,58 - Definizione del procedimento mediante nota a firma del Presidente ex art. 21 del Regolamento di vigilanza.

Con nota acquisita al prot. n. 6177 del 24.01.2023 perveniva la segnalazione dell'impresa [... OMISSIS ...] (e successive integrazioni) con la quale, in riferimento alla procedura in oggetto, si rilevava che *"la legittimità del bando di gara in oggetto, del valore complessivo di € 33.220.224,58, pubblicato in GURI il 23/12/2022 e relativo ad "appalto integrato ai sensi dell'art. 48, comma 5, D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 per l'affidamento di servizio tecnico di progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione di lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica" ed, in particolare, nella parte in cui, il Disciplinare di gara, all'art. 6.2.2. lett. d), tra i requisiti di partecipazione previsti a pena di esclusione, richiede ai concorrenti, OLTRE all'attestazione SOA ed ai requisiti dei progettisti, di "aver eseguito nell'ultimo triennio almeno una fornitura analoga a quella oggetto dell'affidamento (Convertitore statico di frequenza 50/60 Hz in media tensione di potenza uguale o superiore a 10 MW, con tecnologia IGBT/IGCT completo di sistema di controllo digitale), di importo minimo pari ad € 3.000.000,00" (c.d. "Contratto di punta")*.

In riscontro alla citata segnalazione la Stazione appaltante Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, con nota acquisita al prot. n. 7489 del 27.01.2023, contestava quanto ivi rappresentato, rilevando in particolare che *"La procedura di gara in esame, infatti, non è un appalto di lavori, ma bensì un appalto misto ex art. 28 del d.lgs. 50/2016, ossia un peculiare tipo di contratto che ha ad oggetto due o più tipi di prestazioni, ovvero, nella specie, servizi di progettazione; esecuzione lavori; forniture di convertitori ed altro materiale elettrico; servizi gestionali e manutentivi"* e che *"l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, per quel che quivi più rileva, deve possedere i*



*requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto".*

Con nota di integrazione dell'esposto, acquisita al prot. n. 021317 del 16/03/2023, veniva tra l'altro evidenziato che " *entro il termine per il ricevimento delle offerte ha presentato offerta in modalità telematica n. 1 operatore economico: R.T.I. costituendo con mandataria [... OMISSIS ...] e mandanti [... OMISSIS ...]*" e che " *Tale dato, dimostra, per tabulas, come il requisito richiesto all'art. 6.2.2. lett. d) del Disciplinare di gara abbia irrimediabilmente leso il principio della massima partecipazione alle gare*".

Al fine di dare seguito all'indagine, con nota prot. n. 022876 del 22.03.2023 veniva comunicato l'avvio dell'istruttoria finalizzata alla verifica della corretta applicazione della normativa in tema di appalti misti, di cui all'art. 28 del d.lgs. 50/2016, nonché della proporzionalità e corretta applicazione delle norme in tema di dimostrazione della capacità afferente all'esecuzione delle prestazioni di fornitura.

La stazione appaltante riscontrava l'avvio del procedimento con nota acquisita al prot. n. 027601 del 06.04.2023, contestando i rilievi ivi formulati e ritenendo che " *tanto la qualificazione giuridica dell'appalto misto, quanto la richiesta di una fornitura analoga come requisito di partecipazione relativamente alla componente forniture, che giammai può essere qualificata come richiesta di una fornitura identica, siano pienamente conformi alla normativa di settore*".

#### **APPALTO MISTO**

In riferimento alla verifica svolta in ordine alla corretta applicazione della normativa in tema di appalti misti di lavori e forniture, si osserva preliminarmente che il disciplinare dell'appalto in esame, nel delineare l'oggetto della procedura, oltre alla predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo, prevede altresì l'esecuzione di lavori (a corpo) nonché la fornitura di convertitori e di forniture elettriche varie (a corpo), oltre ai servizi di manutenzione e di gestione delle attività di allaccio delle navi per la durata di anni 2 (a corpo).

Nell'ambito delle forniture, è prevista l'acquisizione di due Convertitori 50/60 Hz con *chiller* per euro 4.205.400,00, nonché forniture elettriche varie per euro 7.092.855,00, per un totale di forniture pari ad euro 11.343.255,00.

Specificamente, in relazione all'esecuzione di tali forniture, risultano richiesti requisiti speciali afferenti all'idoneità professionale ed alla capacità tecnica e professionale, in aggiunta alla qualificazione SOA, con applicazione delle norme in tema di appalti misti.

In riferimento a tali previsioni, nell'avvio del procedimento è stata tuttavia prospettata la possibile qualificazione dell'appalto come lavori e non come appalto misto di lavori e forniture, laddove la finalità della stazione appaltante è la creazione di un'opera pubblica unitaria, consistente nella realizzazione un impianto complesso per l'alimentazione da terra delle navi da crociera (cold ironing) ormeggiate al Terminal di Porto Corsini, con correlata realizzazione di un cavidotto di collegamento tra la cabina a cui verrà allacciato il "cold ironing" e un impianto fotovoltaico da 20 MW, laddove il convertitore ed i materiali elettrici rappresentano meri elementi che concorrono alla realizzazione dell'opera, con conseguente sufficienza della qualificazione SOA, fatto salvo quanto previsto per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, ai sensi dell'art. 61, comma 6 del d.P.R. 207/2010.

La stazione appaltante, in riscontro all'avvio del procedimento, al fine di contestare il profilo della segnalazione in merito alla richiesta di requisiti aggiuntivi alla qualificazione SOA, ha individuato la procedura di gara in esame non come un appalto di lavori, bensì come " *un appalto misto ex art. 28 del d.lgs. 50/2016, ossia un peculiare tipo di contratto che ha ad oggetto due o più tipi di prestazioni, ovvero, nella specie, servizi di progettazione; esecuzione lavori; forniture di convertitori ed altro materiale elettrico; servizi gestionali e manutentivi*", rilevando ulteriormente che " *l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto*



*misto, per quel che quivi più rileva, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto".*

La scelta di procedere con un appalto misto di lavori, servizi e forniture, con specifico riferimento alla fornitura di un convertitore statico di frequenza 50/60 Hz in media tensione di potenza uguale o superiore a 10 MW, risulta motivata riferendosi alla circostanza secondo cui *"la componente forniture è stata ritenuta essenziale dalla stazione appaltante, in quanto in particolar modo i convertitori da fornirsi costituiscono uno degli aspetti tecnologici più delicati ed importanti ai fini del corretto funzionamento dell'intero sistema di cold ironing, ed ove la fornitura medesima non può certamente essere ritenuta meramente accessoria, anche alla luce del suo importo di assoluto rilievo (oltre 11.000.000 di euro, per un'incidenza percentuale sul valore stimato dell'appalto superiore al 30%)."*

A supporto di quanto affermato, al fine di confermare la legittimità delle scelte operate ai fini della qualificazione giuridica dell'appalto in parola, la stazione appaltante ha richiamato la giurisprudenza di riferimento, afferente alla qualificazione di un contratto relativo alla fornitura ed installazione degli ascensori e dei montacarichi quale appalto misto (sentenza del T.A.R. Veneto, I, 3 maggio 2018, n. 481, confermata dal Consiglio di Stato, V, 3 maggio 2019, n. 2873), nonché l'ulteriore sentenza relativa ad un contratto misto di lavori e forniture di ammodernamento funzionale di un vaso (sentenza del T.A.R. Campania, I, 09 agosto 2022, n. 5356, confermata dal Consiglio di Stato, V, 07 febbraio 2023, n. 1307).

Ciò posto, in riferimento alla possibilità di qualificare le prestazioni per la fornitura di due Convertitori e delle forniture elettriche quali autonome prestazioni per la configurabilità di un appalto misto di lavori e forniture, contestato in sede di avvio del procedimento - che legittimerebbe la dimostrazione di requisiti speciali afferenti all'ambito delle forniture oltre alla qualificazione SOA - si richiamano i contenuti dell'art. 28 del Codice, il quale prevede che *"I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione"* e che *"L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto"*.

In primo luogo, affinché si abbia un appalto misto di lavori e forniture, devono ricorrere i presupposti sia dell'appalto di lavori, sia dell'appalto di forniture.

In tale contesto, al fine di evidenziare il possibile ricorrere di un appalto di forniture autonomo rispetto all'esecuzione dei lavori, pare utile richiamare la giurisprudenza amministrativa, laddove viene precisata la causa del contratto di fornitura con posa in opera *"quale funzione economico-individuale, inequivocabilmente diretta a poter disporre del bene e servirsene al meglio, piuttosto che a dar luogo alla realizzazione di una nuova opera pubblica"* (Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 8 febbraio 2022, n. 898), atteso che nel caso di specie si ricade di certo nella relazione di una nuova opera pubblica.

Al riguardo, ai fini della qualificazione dell'appalto in esame, si osserva ulteriormente che l'art. 3 del Codice definisce «appalti pubblici di lavori» *"i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto: 1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I; 2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera; 3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera"*.

Di conseguenza, nell'ambito della definizione dei lavori rientrerebbero anche i mezzi necessari per la realizzazione dell'opera, anche con riferimento al punto 2) richiamato dalla S.A.

Nella sostanza, pur dandosi atto della complessità e dell'elevato livello tecnologico dell'appalto in questione,



non parrebbero del tutto accoglibili le argomentazioni dedotte dalla stazione appaltante, potendosi assumere quantomeno che le forniture dei materiali elettrici non godono di una propria identità funzionale, bensì concorrono alla realizzazione di una nuova opera pubblica.

In tale contesto, la fattispecie in esame non parrebbe del tutto assimilabile alle ipotesi richiamate nell'ambito della giurisprudenza citata dalla medesima S.A., atteso che in un caso giurisprudenziale richiamato il valore della fornitura era risultato preponderante, mentre nel caso di specie la fornitura dei convertitori, assunti come elemento di specialità per la configurazione dell'appalto misto, presenta una incidenza economica minoritaria rispetto al valore generale dell'appalto.

Peraltro, lo stesso Consiglio di Stato richiamato dalla stazione appaltante (Consiglio di Stato, Sentenza 1307/2023) pare confermare i principi su enucleati, posto che *"... il possesso dell'attestazione SOA, infatti, era reputato elemento idoneo a dar prova del requisito di capacità economico – finanziaria e di capacità tecnico professionale relativamente all'esecuzione dei lavori, nei quali, con scelta ragionevole, la stazione appaltante ricomprendeva anche la posa in opera dei materiali forniti"*.

Al riguardo, si potrebbe anche considerare che la Stazione appaltante ha assunto nel bando di gara, come categoria di qualificazione SOA, tra l'altro, la OG10 nella classifica VIII, concernente gli impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione.

Si osserva che tale categoria comprende in via esemplificativa *"le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio"*.

Pertanto, pur volendo prescindere dall'assimilabilità dei convertitori agli specifici interventi di cui alla declaratoria in esame, parrebbero ricondursi alle attività caratterizzanti la categoria OG-10 quanto meno i vari materiali elettrici, viceversa ricondotti all'ambito delle forniture.

In tale contesto parrebbe dunque potersi richiamare l'applicazione dell'art. 60 del d.P.R. 207/2010, laddove viene stabilito che *"3. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 61, comma 6, e 62, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici"* e che *"4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente capo, nonché dal capo III del presente titolo"*.

Si evidenzia che la stessa Autorità ha avuto modo di precisare, anche da ultimo (cfr. Delibera n. 140 del 4 aprile 2023), che *"l'attestazione SOA costituisce presupposto sufficiente per la partecipazione alle gare, senza che vi sia la necessità per il concorrente di provare ulteriori requisiti di qualificazione (in tal senso, da ultimo Delibera n. 26 del 07 gennaio 2021)"* e che *"In particolare è stato affermato il principio per il quale "il possesso di qualificazione SOA assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici, e risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione" (Delibera n. 601 del 31.05.2017; in tal senso anche Parere n. 108 del 9 giugno 2011)"*.

Nello stesso pronunciamento è richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, laddove è stato osservato che la *"valenza certificativa, con carattere di obbligatorietà ed esclusività, delle attestazioni SOA è altresì inequivocabilmente affermata dall'art. 60 del d.P.R. 207 del 2010"*, ritenendo che tale sistema di qualificazione, con valenza centrale del certificato rilasciato dalle SOA, sia stato confermato dal d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (C.d.S. sez. V. 15.01.2019, n. 374)".



## REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN TEMA DI FORNITURE

Nell'ipotesi in cui si voglia qualificare l'appalto come misto di lavori, servizi e forniture, con riferimento ai requisiti di partecipazione in tema di forniture va comunque osservato che nel disciplinare di gara, nell'ambito dei requisiti di capacità tecnica e professionale, è previsto espressamente di dimostrare l'intercorsa esecuzione negli ultimi tre anni delle seguenti forniture analoghe: *"Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio almeno una fornitura analoga a quella oggetto dell'affidamento (Convertitore statico di frequenza 50/60 Hz in media tensione di potenza uguale o superiore a 10 MW, con tecnologia IGBT/IGCT completo di sistema di controllo digitale), di importo minimo pari ad € 3.000.000,00"*.

Tale prescrizione è stata ritenuta nella segnalazione *"in palese contrasto con quanto disposto all'art. 83, commi 4 e 5 del Codice e con i principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento, proporzionalità di cui all'art. 30 del Codice e massima partecipazione"*. In particolare, viene osservata una *"ingiusta e lesiva introduzione, nell'ambito di un appalto integrato, di prestazioni consistenti in mere forniture di materiale elettrico, da installarsi a cura di operatori terzi [... OMISSIS ...] e non già dell'appaltatore (come si ricava anche dal computo dei costi di manodopera qui allegato)"*; altresì *"risulta del tutto ingiustificata ed abnorme la richiesta di aver eseguito una fornitura IDENTICA a quelle in affidamento, tra l'altro, riferita alla componente più peculiare (Convertitore 50/60 Hz con chiller) e per un importo minimo di € 3.000.000,00"*.

In riferimento a tale profilo di contestazione, la stazione appaltante ha rappresentato che *"gli operatori economici avrebbero dovuto comprovare il requisito mediante una fornitura analoga di convertitori statici di frequenza"*, precisando ulteriormente che *"la specificazione contenuta tra parentesi, lungi dal voler circoscrivere la dimostrazione della fornitura di un convertitore analogo trasformandola di fatto in una fornitura identica, ha viceversa inteso semplicemente circoscrivere la tipologia di bene di cui comprovare la fornitura tra i diversi beni preveduti nella lista forniture, così identificando proprio quegli elementi di similitudine che l'Autorità ritiene carenti, i quali invero con precisione "possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti" (Cons. Stato, sez. IV, 11 maggio 2020, n. 2953)"*.

Al riguardo, è stato ulteriormente evidenziato dalla medesima S.A. che *"Peraltra, quandanche volesse attribuirsi poca chiarezza alla disposizione in esame, tale da ingenerare possibili profili di ambiguità, s'è già detto che per tali profili ambigui dovrebbe in ogni caso "essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole al concorrente" (Cons. Stato 1653/2023 cit.)"* e che *"Dal che, si ritiene che non sussista alcuna violazione dei principi di concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità, a fortiori considerando che la stazione appaltante, pur non avendolo fatto, ben sarebbe stata legittimata ad esigere una fornitura identica"*.

In tale contesto, pur avendo a mente quanto argomentato dalla stazione appaltante nei sensi su esposti, si osserva tuttavia che il tenore letterale della richiesta non parrebbe evocare espressamente il criterio dell'analogia delle forniture, come costantemente elaborato dalla giurisprudenza, avendo circoscritto la dimostrazione della fornitura analoga mediante il richiamo a specifiche tecniche stringenti (*"Convertitore statico di frequenza 50/60 Hz in media tensione di potenza uguale o superiore a 10 MW, con tecnologia IGBT/IGCT completo di sistema di controllo digitale, di importo minimo pari ad € 3.000.000,00"*), che potrebbero rendere assimilabile il concetto di "fornitura analoga" a quello di "fornitura identica", senza neanche specificare gli elementi di "similitudine" da considerare nell'ambito delle forniture richieste.

Tale modalità di descrizione dei servizi analoghi potrebbe avere indotto gli operatori economici a ritenere necessario dimostrare lo svolgimento di forniture "identiche", non essendo richiamata la possibilità di dimostrare forniture simili, in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza, laddove un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale.



Sul punto si richiama quanto precisato dalla giurisprudenza nel ritenere che *"i servizi analoghi designano una categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi a gara e dialetticamente opposti ai servizi identici, connotati invece dall'essere una categoria chiusa di prestazioni aventi medesima consistenza di tipo e funzione, sì da collidere con il precetto conformante le procedure di gara teso a garantire la massima partecipazione delle imprese operanti nel medesimo segmento di mercato (cfr. C.d.S., Sez. V, 23 novembre 2016, n. 4908; id., 25 giugno 2014, n. 3220)"* e che *"un servizio può dirsi analogo a quello posto a gara quando rientri nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui attiene l'appalto in contestazione"* cfr. Consiglio di Stato, Sent. n. 9596/2022.

In tale contesto, in relazione alla formulazione del bando, che potrebbe essere suscettibile di interpretazione tesa ad evocare lo svolgimento di prestazioni afferenti ad una categoria chiusa di forniture, va peraltro richiamato quanto evidenziato nella segnalazione, nel rilevare che lo specifico componente richiesto *"è fornito da pochissimi operatori al mondo ed in Italia non risulta essere mai stata eseguita una fornitura di importo minimo pari ad € 3.000.000,00"* e che *"Tanto dovrebbe bastare per inficiare in radice la legittimità del requisito richiesto (tra l'altro non avvalibile), che potrà essere verosimilmente soddisfatto da uno o al massimo due operatori economici, con buona pace della concorrenza e dell'inclusione delle PMI negli appalti PNRR"*.

Al riguardo, si osserva che nel disciplinare di gara è espressamente previsto che *"Ai sensi dell'art. 89, comma 4, del Codice, la Stazione Appaltante, per le medesime motivazioni indicate al successivo art. 8, ritiene che la prestazione relativa alla fornitura sia da ritenersi "compito essenziale" che deve essere direttamente svolto dal soggetto che, nell'ambito della gara, si qualifichi per lo svolgimento della prestazione"*.

Nell'ambito dello stesso disciplinare, è ulteriormente previsto che nell'ambito della disciplina dei requisiti speciali per la fornitura, risulta precisato che trattasi di *"prestazione secondaria non subappaltabile"*.

Ciò – unitamente alle citate clausole limitative del ricorso all'avvilimento e al subappalto - potrebbe comportare il rischio di compromissione dei principi generali di libera concorrenza tra gli operatori, di massima partecipazione alle procedure di gara, nonché di parità di trattamento e proporzionalità, di cui all'art. 30 del Codice, tenuto conto altresì del disposto di cui al successivo art. 83, comma 2 del Codice, in base al quale i requisiti e le capacità richieste nell'ambito dei criteri di selezione dei concorrenti *"sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione"*.

Infine, nella valutazione della correttezza dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione, devesi osservare altresì che la stazione appaltante ha qualificato come "forniture" talune forniture elettriche varie, per un importo di euro 7.092.855,00, oltre alla fornitura dei due convertitori per complessivi euro 4.205.400,00. Tuttavia, a fronte dello scorporo di tali forniture e della correlata richiesta di requisiti per quanto concerne i citati convertitori, l'importo delle citate forniture elettriche non è stato computato ai fini della dimostrazione dei requisiti, posto che la qualificazione SOA attiene ai soli lavori classificati come tali dalla stazione appaltante e che la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale della fornitura ha riguardato unicamente i convertitori.

## CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni istruttorie svolte, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 13 settembre 2023, ha disposto la trasmissione della presente nota al fine di evidenziare i possibili profili problematici in ordine alla possibile qualificazione delle opere in esame quale "appalto misto" di lavori e forniture, nonché in relazione alla dimostrazione delle forniture "analoghe" nella comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti in relazione alle prestazioni richieste.



Tenuto conto dell'interesse pubblico alla sollecita contrattualizzazione ed esecuzione delle attività in vista dell'erogazione dei Fondi PNRR, considerata anche l'intercorsa aggiudicazione dell'appalto, si invita la stazione appaltante a tener conto, anche per il futuro, con particolare riferimento alle procedure finanziate con fondi PNRR, le predette indicazioni in modo da prevenire il possibile ricorrere di lesioni della concorrenza, anche in relazione a clausole limitative di avvalimento e subappalto, nonché l'insorgenza di possibili profili problematici ostativi al regolare avanzamento dei lavori, affinché non si abbiano contenziosi, sospensioni dei lavori o rischi di perdita di finanziamenti europei.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Atto firmato digitalmente